

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 459-21953 del 23/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Viù ad uso energetico, assentita al Comune di Viù.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 459-21953 del 23/6/2014; Codici Univoci: TO-A-10497

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Viù - P. IVA 01726630013 - con sede legale in Viù – P.zza Vittorio Veneto n. 2, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Viana in Comune di Viù in misura di 850 litri/s massimi e 387 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 166 la potenza nominale media di kW 630;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Stura di Lanzo, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Viù), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, nonché alla sig.ra Chiantor Ornella, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9) di informare che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 23/6/2014

"(... omissis ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 370-16771 del 30/5/2014 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Il monitoraggio ante operam della qualità biologica e della qualità chimico-fisica delle acque dovrà proseguire sia durante il periodo di realizzazione delle opere che per i tre anni successivi alla realizzazione ed entrata in esercizio della derivazione idroelettrica, con le medesime modalità già attuate, e fornendo ad Arpa congruo preavviso in ordine alle previste campagne; al termine dell'anno di campionamento dovrà essere redatta ed inviata ad Arpa, entro il mese di Dicembre, apposita relazione esplicativa delle attività svolte e dei relativi esiti, giustificativa delle eventuali differenze osservate tra il monitoraggio ante operam e l'anno monitorato, e le eventuali azioni correttive che si intendono intraprendere.

Per quanto concerne l'IFF, la valutazione dovrà essere rinnovata per n. 1 campagna dopo la fine del cantiere e per n. 1 campagna in coincidenza dell'ultimo anno di campionamento del macrobenthos, nella fase post operam.

Analogamente a quanto sopra dovrà provvedersi alla ripetizione del monitoraggio ante operam eseguito sull'ittiofauna, con le medesime tempistiche, modalità di esecuzione e di restituzione del dato.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 76 l/s (DMV base) oltre alla modulazione del 10% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 10%(Qarrivo alla traversa – DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"